



**STUDIO CONSULENTI
AZIENDALI ASSOCIATI SRL**

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Circolare Informativa del 04/12/2019

Periodicità esterometro e imposta di bollo

Con due emendamenti approvati in sede di conversione del decreto fiscale sono state inoltre introdotte le seguenti modifiche :

- cambio della periodicità di presentazione dell'esterometro, dovrà essere predisposto trimestralmente con invio entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- calcolo e versamento del bollo esposto sulle e-fatture ogni sei mesi (anziché trimestralmente) entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno se gli importi dovuti non superano la soglia annua di euro 1.000.

Fatture di acquisto ricevute a fine anno

Vi ricordiamo le regole sulla detrazione Iva a delle fatture ricevute a fine anno, infatti occorre fare attenzione al momento di arrivo delle fatture per determinare in quale periodo è possibile effettuare la detrazione :

- fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
- fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.

Adempimenti nelle cessioni intra UE

Come noto perché l'operazione di vendita tra paesi comunitari non risulti imponibile è necessario che i soggetti coinvolti siano soggetti passivi IVA, l'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento di proprietà dei beni e vi sia l'effettivo trasferimento fisico delle merce da un paese membro all'altro. Proprio in merito a questo ultimo requisito è stato introdotto un nuovo articolo all'interno del Regolamento UE 282/2011.

Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell'applicazione dell' "esenzione" dall'imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall'acquirente (o da un terzo per suo conto).

In particolare al paragrafo 3 dell'articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera a):

- documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);

*Sede : Alte di Montecchio Maggiore (VI) Via Nogara n. 31 – Mail : info@scaa-vi.it
Uff. Contabilità Tel. 0444/490807-491033 Fax 0444/496070 – Uff. Paghe Tel. 0444/698905 Fax 0444/695013
Ufficio di Arzignano: Via M. Cardina n. 86 – Tel. 0444/674912 fax 0444/1830950
C.F. e P.IVA 02565000243 - Reg. Imprese CCIAA Vicenza REA 241125*



**STUDIO CONSULENTI
AZIENDALI ASSOCIATI SRL**

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b):

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Nel caso in cui i beni siano stati **trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto**, al fine di provare l'effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

- di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, oppure, in alternativa;
- di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

Nel caso in cui i beni siano stati **trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto** è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

- di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra oppure;
- di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.